

Il giudice,
nel procedimento n. xxxxxx r.g., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del xxxxxx, in cui la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.;
ritenuto che debba prospettarsi alle parti la questione, rilevabile d'ufficio, dell'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, per mancata osservanza del termine ex artt. 166-167 c.p.c. di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata in citazione (xxxxxx), tenuto conto che la comparsa di costituzione di parte convenuta è stata depositata in cancelleria in data xxxxxx;
ritenuto che tale conclusione si renda necessaria in applicazione del principio di diritto secondo cui, ai fini della tempestiva costituzione del convenuto, ove nell'atto di citazione sia fissata un'udienza di comparizione per una data successiva al compimento del periodo feriale e tale che il termine di costituzione ricada in detto periodo, i venti giorni prima dell'udienza, il cui rispetto è necessario per la proposizione tempestiva della domanda riconvenzionale, vanno calcolati a ritroso non computando il periodo di sospensione feriale oltre il quale il conteggio deve proseguire fino ad esaurimento (Cass., sezione II civile, sentenza, 17-05-2010, n. 12044);
ritenuto altrettanto doveroso invitare le parti a tentare la conciliazione, tenuto conto dell'oggetto della causa (relativo alla materia del "condominio", per la quale è stato reintrodotta l'obbligo della mediazione, ex art. 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010, come modificato ex l. 69/13, conv. in l. 98/13), dell'anno di iscrizione a ruolo del giudizio (piuttosto risalente), degli esiti peritali (il c.t.u., mentre ha affermato la correttezza della tabella A, non è stato in grado di esprimere alcun giudizio tecnico riguardo alla tabella B, perché, a suo dire, "non contiene elementi sufficienti per individuare le operazioni svolte per ottenere i millesimi riportati in tale tabella") e del rapporto, in termini di tempi e costi del processo, tra l'ulteriore attività istruttoria che si renderebbe necessaria in caso di mancata conciliazione (supplemento peritale) ed il vantaggio che alle parti potrebbe derivarne;
ritenuto, al riguardo, opportuno formulare alle parti la seguente proposta conciliativa: *"Il condominio si impegna a deliberare in sede assembleare in ordine alla modifica/integrazione della tabella B, se del caso con l'ausilio del c.t.u. o di altro tecnico nominato di comune accordo; le spese di cui alle impugnate delibere saranno ripartite secondo la tabella A già esistente e la tabella B come modificata/integrata; spese di lite compensate; spese di c.t.u. a carico delle parti in solido"*;

p.q.m.

invita le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo, anche sulla base della proposta conciliativa innanzi formulata; rinvia la causa all'udienza del xxxxxx per la trattazione della questione di cui innanzi e per sentire le parti, riservato all'esito di prevedere un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato ex art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 (come modificato ex l. 69/13, conv. in l. 98/13).
Bari, xxxxxx.

IL GIUDICE

